

TRASMISSIONE VIA PEC

GIUNTA REGIONALE

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

Posizione di Funzione

Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e
protezione naturalistica

alla cortese attenzione Architetto Velia Cremonesi

Oggetto: [V00736] Procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR): "Proroga della concessione di acque minerali "Piagge del Prete", Comune di Genga (AN) e variante al programma dei lavori di concessione". Proponente: Società Togni S.p.A. – Controdeduzioni e osservazioni al parere inviato dall'AATO 2 con nota del 25/06/2020 (protocollo n. 650948 del 25/06/2020)

La Società Togni spa si riporta integralmente a tutta la documentazione anche progettuale depositata in procedura e da ultimo alle controdeduzioni presentate nei confronti delle osservazioni di Viva Servizi e di Gorgovivo spa.

Il contenuto delle controdeduzioni, in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali e di diritto, valgono e vengono qui richiamati anche nei confronti delle osservazioni presentate da AATO n. 2.

Rispetto a quest'ultime, preme rilevare, in primo luogo, che il richiamo più volte compiuto al Piano Regolatore degli Acquedotti è inconferente in quanto il Piano è stato adottato nel 2014 dalla Giunta Regionale ma mai approvato dall'Assemblea Legislativa delle Marche.

L'irrelevanza del Piano trova conferma nella recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 196/19 del 16/10/2019 laddove si dice espressamente che "...non assume alcun rilievo la circostanza che nel 2014 sia stato adottato dalla Giunta Regionale il progetto di Piano Regionale degli acquedotti.....""viene infatti in questione uno strumento (il Piano Regionale degli Acquedotti) non approvato dall'Assemblea Legislativa delle Marche ma solamente adottato dalla Giunta Regionale nella forma appunto di mero progetto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 co. 2 della L.R.30/2011, sicchè non può farsi discendere forza vincolante alcuna dalla semplice previsione (in quel caso) di quello che potrà essere un futuro utilizzo della captazione di Capotenna".

In merito alle osservazioni di AATO2 si esprime inoltre quanto segue:

- quanto espresso in merito alla "direttiva acque" e alla sostenibilità ambientale si ritiene che la **Legge Regionale 32/82** e successive modificazioni e integrazioni, che **disciplina la coltivazione delle acque minerali** ne rispecchi i contenuti e le prerogative, già dall'art.1: "**La presente legge disciplina come parte del patrimonio indisponibile della Regione le acque minerali e termali**, la loro ricerca e coltivazione, nonché l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento, **nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idro-minerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.**"

Non si rilevano contraddizioni con quanto riportato nella **direttiva 2000/60/CE** ed il suo recepimento nella legislazione italiana, il D.LGS **152/06**, anzi, il concessionario ha obbligo di vigilanza ed è nell'interesse del concessionario, della Regione e della comunità, **la tutela del prezioso patrimonio minerario, patrimonio indisponibile della Regione**, nonché la sua valorizzazione con tutte le ripercussioni economiche e occupazionali nel territorio.

Non si rilevano quindi contraddizioni, anzi, un **uso dell'acqua che valorizza il territorio in termini di occupazione, di indotto e, non ultimo, di diritti di concessione** che sono determinati anche in base all'imbottigliato, nell'ultima annualità superano sono stati **corrisposti alla Regione circa 400'000 €**.

I circa 22 l/s indicati nella richiesta di proroga con ridelimitazione dell'area di concessione e progetto di coltivazione, incrementeranno tutti questi fattori, in previsione:

- ritorni occupazionali @posti di lavoro previsti@
- indotto
- diritti di concessione, che, a pieno regime e se le condizioni di mercato lo consentiranno potrebbero aumentare di un 50-100%

Allo scopo è quindi utile osservare quali siano gli usi di acque nel territorio, le quantità e se vi è un uso che con 22l/s possa apportare tutti questi riscontri positivi al territorio e alla Regione, e con il massimo rispetto della risorsa Acqua.

Nell'area d'ambito territoriale 2, "Marche Centro – Ancona", gli usi dell'acqua sono molteplici, il citato Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione Marche ne fa una fotografia (2014):

- Uso acquedottistico: max 3'130l/s, min 2'012 l/s e un fabbisogno al 2050 stimato di 2'338 l/s

Lo stesso piano indica i principi, (in linea con la direttiva 2000/60/CE e DLgs 152/06), sul risparmio idrico. Nel capitolo 10 si evidenzia che:

- **i prelievi per uso idropotabile incidono nell'ordine dell'8-10% sull'uso complessivo della Regione;**
- il restante in gran parte dovuto a prelievi per uso agricolo (indicativamente 18'000 l/s) effettuati in modo non efficiente e con grandi sprechi;
- a questo si aggiungono le perdite acquedottistiche, stimate nel 2014 in un **25%**, **perdite di acquedotto dell'ordine di 500-800 l/s** (2014) per l'area d'ambito 2; con obiettivo di ridurle al 20%; ma che risultano pari al **28% nel 2018**, quindi un 3% in più: **+60 / +90 l/s** di incremento perdite di acquedotto in 3 anni.

Se l'acqua è "una", nonostante leggi indichino che l'acqua minerale vada valorizzata e che non vi sia altro uso se non quello di acqua minerale, 22 o 5 l/sec hanno una valenza irrisoria.

Si evidenzia come l'uso come "acqua minerale" di 22l/s sia irrisorio nei confronti degli usi totali e si osserva anche il forte contrasto tra 22 l/s e le relative ricadute economico occupazionali rispetto ad altri usi e in particolare agli sprechi.

D'altro canto la valorizzazione di un'acqua minerale ha forti contropartite, l'acqua minerale:

- deve essere pura alla sorgente;
- non può avere trattamenti di potabilizzazione o altre azioni atte ad alterare gli equilibri e caratteristiche dell'acqua;
- deve avere una costanza nelle proprie caratteristiche nell'arco dell'anno;
- deve appartenere al medesimo giacimento (falda idrominerale);

Se quindi, da un punto di vista "quantitativo" eventuali emungimenti in aree limitrofe non pongano problemi nella ricarica e rinnovamento della falda, le preoccupazioni possono risiedere in una **variazione delle caratteristiche chimiche che risulterebbe inaccettabile per un'acqua minerale, bloccandone la produzione** con fortissimi danni.

- per quanto attiene all'affermazione "indubbio è che la risorsa idrica è una e unica e non ne esistono tipi diversi. Diverse sono le utilizzazioni che se ne possono fare." non si concorda nel merito ma anche nel contenuto. La definizione di acqua minerale non è come rappresentata nella nota ma, riportando integralmente e non stralci l'art.2 del dlgs 176/11:

"Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute."

La medesima legge, sempre nell'art.2 si occupa anche di definirne **la distinzione dalle acque ordinarie:**

"2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento."

Certamente questa affermazione stride con la risposta alle osservazioni relative al PRGA dove, in merito alle acque minerali, si afferma che essendo disciplinate in modo diverso non rientrano nello studio di piano. Del resto confermato dal fatto che la concessionaria Togni non è stata chiamata in riferimento alla VAS relativa al suddetto PRGA, quindi “non portatrice di interesse”, né è stata indicata in altre procedure per derivazioni o potenziamenti di derivazioni d’acqua nell’area.

Controdeduzione all’osservazione n. 27:

Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale							27
Numero progressivo osservazione	Pervenuta in data	Tramite	Protocollo REGIONE MARCHE		Protocollo Mittente		
			Numero	Data	Numero	Data	
26	29/07/2014	PEC	554738	30/07/2014	31875	29/07/2014	

Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> generico
	<input type="checkbox"/> ambientale

PUNTO n. 1 dell’Osservazione n. 27
<i>Con riferimento alla DGR N.23B del 10/03/2014 modificata con DGR N.79B del 30/06/2014 si osserva che è opportuno individuare nel P.R.GA anche le concessioni di acque minerali e termali rilasciate, elo in fase di rilascio, ai sensi della LR 32 del 23/08/1982 (“Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche”), precisando le opportune norme di salvaguardia.</i>
Controdeduzione al PUNTO n. 1 dell’Osservazione n. 27
RESPINTA
Sia la normativa di riferimento, sia gli obiettivi del P.R.A. non prevedono programmazione o ricognizioni sulle derivazioni di acque ad uso termale e minerali, sottoposte a altra disciplina.
A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:
<input checked="" type="checkbox"/> Pertinente / <input type="checkbox"/> Non pertinente

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l’osservazione complessivamente:

<input type="checkbox"/> Accoglibile / <input type="checkbox"/> Accoglibile parzialmente / <input checked="" type="checkbox"/> Non accoglibile
--

- Si conviene sulla necessità di tutelare le risorse, minerali, idropotabili non minerali ecc., come si deve convenire (non solo per buon senso ma perché disciplinato dalla legge) alla necessità di valorizzare quelle risorse che ne hanno le caratteristiche.
Tutela e valorizzazione che il concessionario Togni ha sempre perseguito, come più volte ripetuto, anche con l’efficienza acquedottistica e miglioramento degli stoccaggi, in generale con l’efficienza acquedottistica dalle captazioni al processo produttivo.
- in merito al **campo pozzi Pianello**, si riafferma che non vi è alcuna interferenza con l’area a valle, infatti la ridefinizione dell’area di concessione deriva anche dall’esito negativo di captazioni più a valle risultate negative. La Scaglia risulta più marnosa divenendo una barriera con le falde di valle.
Il concessionario ha in atto un sistema di monitoraggio che mostra la rinnovabilità della risorsa con ampi margini, i dati in possesso consentono di affermare che gli emungimenti esplicitati in 21,85l/sec per il prossimo decennio non arrecheranno interferenze ad aree vicine e garantiranno la rinnovabilità della risorsa. Allo scopo è facile comprenderlo osservando gli andamenti piezometrici statici e dinamici delle captazioni in essere ed il loro ritorno ai valori massimi nell’arco dell’anno. I grafici sono in relazione tecnica.
- Infine nel merito della “ricerca” e “concessione”, è necessario meglio specificare che l’ambito minerario è differente da quello delle semplici derivazioni. Le “derivazioni” vengono date in concessione, vi è quindi una ricerca e una successiva concessione.
In ambito minerario in concessione viene data un’area nella quale vi è un giacimento; il concessionario alla richiesta di concessione presenta un proprio progetto di coltivazione del giacimento. In questo progetto di coltivazione, o programma dei lavori di concessione, vengono previste ulteriori captazioni, potenziamenti e quant’altro **con il fine di coltivare il giacimento minerale** e perseguire gli scopi ivi prefissi

con particolare riguardo **agli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata** (art.13, LR32/82, Capo III – Disposizioni relative alla concessione).

L'uso del termine "ricerca" ha, in ambito minerario, significato differente, perché l'oggetto è "il giacimento", La fase di ricerca è quindi quella che ha lo scopo di definire il giacimento idro-minerale e indicare i criteri per la successiva coltivazione; rappresenta tutte le attività pro drome alla coltivazione del giacimento, come si può evincere sia dalle leggi nazionali sia da quella regionale LR32/82, prima fra tutte l'identificazione della risorsa minerale che sfocia nel **riconoscimento dell'acqua minerale da parte del Ministero della Salute**. Non è quindi "ricerca", la coltivazione del giacimento nelle sue modalità previste dal piano di coltivazione, e non si tratta di derivazione da una captazione.

"Art.23

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione, tutte le opere necessarie per le attività di cui all'articolo 17, ed in genere per la coltivazione e la protezione del giacimento, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 17 esplicita le *attività*, individuando le pertinenze:

"Art. 17

Costituiscono pertinenze della concessione **le opere di captazione** e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali."

L'esecuzione di nuove captazioni sono opere per la coltivazione del giacimento dell'acqua minerale riconosciuta e non "ricerca di acque minerali". Come è stato fatto negli esercizi della concessione pregressi e si prevede in futuro come da piano di coltivazione.

In merito alla "variante del programma dei lavori" è utile puntualizzare che:

- ad oggi l'esercizio della concessione di coltivazione di acque minerali "Piagge del Prete" **non ha limiti di emungimento**, cioè non vi sono "eventuali indicazioni circa la disciplina degli emungimenti" (punto g art.13 Capo III LR32/82);
- nella richiesta di proroga si sono esplicitati in 21.83 l/s che rappresentano la capacità produttiva dello stabilimento;

Si ritiene di aver risposto in modo esauriente alle osservazioni e che queste siano superate; allo stesso tempo è necessario riportare alcune preoccupazioni che interessano il concessionario ma anche il concedente, la Regione. Si vuole rimarcare che derivazioni di acqua in aree limitrofe al giacimento, se da un punto di vista del bilancio idrogeologico non pongono particolari problemi, vi è **forte preoccupazione che emungimenti da aree limitrofe possano alterare il regime della falda minerale variando le caratteristiche tipiche delle acque minerali con conseguente limitazione della produttività del giacimento.**

Quest'ultimo scenario potrebbe portare ad una riduzione della produzione se non al blocco totale nel caso in cui le caratteristiche tipiche dell'acqua minerale venissero a mancare o a variare in modo sostanziale. Ugualmente, ma con minore probabilità, la non ride limitazione del giacimento con 5l/s in estensione dell'area di attuale concessione: una maggiore area per la coltivazione del giacimento con più captazioni produttive consente di limitare le variazioni dei livelli di piezometrici del giacimento garantendo una costanza nei parametri caratteristici tipici e caratterizzanti l'acqua minerale.

Serra San Quirico, 15/07/2020

L'Amministratore Unico

TOGNI S.p.A.
L'Amministratore Unico